

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E ALTRI TRIBUTIdi **STEFANO GARZONI****Integrazione del controllo su quote: imposta di successione esente**

È esente da imposta di successione ex art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990, il caso in cui il beneficiario detiene già quote sociali, che sommate a quelle ricevute per successione integrano il requisito del controllo di cui all'art. 2359 c.c.

La sentenza n. 18732/2024 della Corte di Cassazione affronta il tema dell'esenzione dall'imposta di successione nell'ambito del **passaggio generazionale** dell'imprenditore; tema che è stato oggetto di notevole dibattito giurisprudenziale nel corso degli ultimi anni.

L'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, aveva negato l'esenzione dall'imposta di successione a 2 contribuenti che avevano ricevuto in **comunione ereditaria** una porzione di quote di una società e avevano fruito delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990, in quanto tali quote, sommate a quelle già in precedenza detenute singolarmente da ciascuno (dunque non in comunione), consentivano di integrare il **requisito del controllo di cui all'art. 2359 c.c.**

Appare utile, prima di analizzare il contenuto della sentenza, ricordare che il citato art. 3 prevede che il beneficio dell'esenzione: spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359, c. 1 n. 1) c.c.; si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a **5 anni** dalla data del trasferimento. In entrambi i gradi di giudizio di merito venivano accolte le censure dei contribuenti e dunque l'Amministrazione Finanziaria ricorreva per Cassazione.

La sentenza di legittimità è interessante in quanto legittima l'esenzione di cui all'art. 3 nel particolare caso in cui viene integrato il requisito del controllo **sommando le quote** detenute in proprio da ciascuno dei singoli soci, con quelle successivamente ereditate in comunione.

I giudici, in particolare, richiamano la sentenza della Cassazione n. 7429/2021 e affermano che in tema di **imposta sulle donazioni**, l'esenzione di cui all'art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 per i **patti di famiglia** aventi a oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, va riconosciuta nei casi in cui consente agli aventi causa l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società e a condizione che questi ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, a proseguire l'esercizio dell'attività.

Nel caso di trasferimento a più **discendenti in comunione**, il beneficio deve essere riconosciuto a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un **rappresentante comune** che disponga della maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea ordinaria, essendo così realizzato l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa mediante trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti.

La presenza di una **comunione ereditaria** di azioni non impedisce certamente il controllo della società ai detentori delle quote. La norma non distingue, infatti, il tipo di comunione e non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta (comunione ereditaria di azioni e singoli soci) per il controllo della società.